

Subentro in agricoltura (D. Lgs. 185/2000, Capo III)

Il **Subentro in agricoltura**, incentivo in favore dell'**autoimprenditorialità** previsto dal Titolo I del Decreto 185/2000, è rivolto a giovani agricoltori che intendono subentrare a un parente entro il terzo grado nella conduzione di un'azienda agricola.

Beneficiari

Per usufruire delle agevolazioni è necessario:

- avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni
- **subentrare a un parente** entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricola.
- risultare **imprenditori agricoli a titolo professionale**.
- essere **residenti** - alla data del subentro – nei comuni ricompresi nell'Obiettivo 2 o nel Phasing out, nei quali deve anche essere localizzata l'azienda agricola di famiglia.
-

I giovani devono risultare Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 99/2004, subentrati nella azienda agricola del conducente uscente da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, ovvero subentrati per mortis causa ad un parente entro il terzo grado, purché il progetto sia inoltrato nei 6 mesi successivi al decesso. Nel caso in cui non siano ancora subentrati, devono impegnarsi a conseguire la qualifica di IAP al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni e formalizzare l'avvenuto subentro al conduttore uscente, non oltre tre mesi dalla stessa data.

Progetti finanziabili

I progetti d'impresa possono riguardare la **produzione**, la **trasformazione** e la **commercializzazione** di prodotti in agricoltura, comprese le attività di agriturismo (compatibili limitatamente a misure di diversificazione del reddito agricolo).

È possibile consultare l'elenco dei prodotti agricoli stabiliti dalla UE all'allegato 1 della presente informativa.

Sono agevolate solo le **ditte individuali**.

I progetti devono perseguire almeno uno dei seguenti **obiettivi**:

- ridurre i costi di produzione
- migliorare e riconvertire la produzione
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali
- promuovere la diversificazione delle attività agricole

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.

Attenzione: esistono limitazioni ai finanziamenti derivanti dalla vigente normativa comunitaria. I progetti in agricoltura (compresi quelli destinati ad attività agrituristica) devono essere compatibili con le disposizioni contenute nei POR e nel PSR (Piano di Sviluppo Rurale).

Gli investimenti previsti per migliorare, riconvertire o valorizzare l'impresa agricola esistente non devono superare **1.032.000 euro**.

Agevolazioni

Finanziamenti per l'investimento

Consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti (GUCE C 28/2000) e possono raggiungere un massimo del 40% dell'investimento ammissibile.

Tali massimali possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori (ditte individuali i cui titolari non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età).

Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti (GUCE C 28/2000) e possono raggiungere un massimo del 40% dell'investimento ammissibile.

Ai fini del calcolo di ESL concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge n. 289/2002, l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo. Si precisa che il totale del premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori, degli aiuti destinati all'assistenza tecnica e del contributo c/investimento non può superare l'importo del mutuo agevolato erogabile.

Finanziamenti per la gestione

In conformità alle disposizioni comunitarie non sono previsti contributi per le spese di gestione.

Per l'insediamento di giovani agricoltori è previsto un premio unico dell'importo massimo di 25.000 euro.

Vincoli

Le agevolazioni sono subordinate alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- comprovata redditività dell'iniziativa
- adeguata professionalità del proponente
- affidabilità del piano finanziario
- presenza dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
- esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti.

Servizi di assistenza tecnica

Si tratta di servizi finalizzati alla crescita imprenditoriale del giovane imprenditore e comprendono:

- istruzione e formazione: spese inerenti organizzazione del programma di costi di formazione, spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore
- prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari
- organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni
- altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche.

Sono erogabili per un importo massimo pari a 100.000 euro e per un periodo di 3 anni e secondo le modalità descritte nel Format dello Studio di Fattibilità.

Procedura

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto da Sviluppo Italia a cui vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

- fotocopia documento conduttore uscente
- fotocopia documento subentrante
- studio di fattibilità del progetto sottoscritto dal richiedente, redatto sul modello del format predisposto da Sviluppo Italia
- certificato di nascita e di residenza del richiedente

- dichiarazione sostitutiva conduttore uscente
- dichiarazione sostitutiva del richiedente
- certificato iscrizione registro imprese CCIAA o dichiarazione sostitutiva certificati CCIAA.

La domanda deve essere presentata a:

Sviluppo Italia SpA

Funzione Creazione d'Impresa

via Boccanelli, 30

00138 - Roma

Ulteriori Informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito web www.sviluppoitalia.it.

ALLEGATO I

ELENCO

*previsto dall'articolo 32 del trattato
confronta "Unione Europea – Raccolta dei Trattati" alla pag. 349 su
http://europa.eu.int/eur-lex/it/treaties/dat/treaties_it.pdf*

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali

CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13	
ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08	(*) Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

ex 22.09 (*)
22.10 (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

CAPITOLO 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

CAPITOLO 24
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

CAPITOLO 45
45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

CAPITOLO 54
54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

CAPITOLO 57
57.01 Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).